

Publicato il 08/05/2023

N. 07691/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08888/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8888 del 2021, proposto da -
OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giandomenico Della
Mora, domiciliato presso la Segreteria del Tar in Roma, via Flaminia
189;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato
ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno del
provvedimento di cui al prot. Nr. -OMISSIS- del Ministero dell'Interno,
notificato a mani del ricorrente il 21.07.20121;

il provvedimento esecutivo di cui al prot. -OMISSIS- del Questore della Provincia di Udine, notificato in uno con il predetto; il provvedimento del Questore della Provincia di Udine identificato come cat. A-OMISSIS-prot. n. -OMISSIS- di revoca del PSLP datato 03.05.2021 notificato unitamente ai predetti in data 21.07.2021; nonché ogni provvedimento agli stessi presupposto e conseguente e/o comunque inerente, tutto per quanto occorrer possa et in parte qua;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2023 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso, notificato il 20 agosto 2021 e depositato il successivo 14 settembre, il cittadino kosovaro, -OMISSIS-, ha impugnato il decreto con il quale il Ministro dell'Interno lo ha espulso dal territorio nazionale ed il provvedimento di revoca del permesso per soggiornanti di lungo periodo del Questore della provincia di Udine.

Avverso i predetti provvedimenti il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame:

1) violazione ed erronea interpretazione ed applicazione di legge con riferimento agli artt. 13 e 97 della Costituzione, in asserita mancanza di un bilanciamento tra il diritto dello straniero e i valori tutelati dalla

norma, di una idonea motivazione e delle comunicazioni procedurali. Il ricorrente smentisce di avere costituito l'associazione islamica - OMISSIS-, unica condotta specifica a lui addebitata, mentre gli altri addebiti risulterebbero generici e non confermati neanche dall'esito negativo della perquisizione dei ROS. Contesta di avere assunto posizioni radicali e di essere referente di alcuno nel territorio friulano;

2) violazione dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. 286/1998: mancata preventiva comunicazione al presidente del Consiglio e al Ministero degli Affari Esteri;

3) violazione ed erronea interpretazione ed applicazione di legge con riferimento all'art. 13, commi 1, 4, e 14 e 3, comma 1, del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 3, comma 1, del d.l. 144/2005, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005 n. 155: carenza di motivazione; difetto di istruttoria: infondatezza e/o assoluta genericità delle condotte attribuite; difetto dei presupposti applicativi di entrambe le fattispecie contestate;

4) violazione ed erronea interpretazione ed applicazione di legge con riferimento all'art. 1 e all'art. 3 della legge 241 /1990;

5) eccesso di potere per inadeguatezza della motivazione, difetto dei presupposti applicativi delle norme azionate, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità ed arbitrarietà; irragionevolezza del termine di anni 15 del divieto di reingresso in relazione ad un quadro privo di riferimento concreti.

Il 27 settembre 2021 si è costituito il Ministero dell'Interno con atto di rito.

Il 30 settembre 2021 il Ministero intimato ha depositato documenti tra i quali una relazione della Questura intimata ed una relazione del

Ministero dell'Interno con cui si argomenta in ordine alle censure contenute nel ricorso, con riferimenti anche alla documentazione allegata.

Il 14 dicembre 2021 il ricorrente ha depositato memoria con cui insiste nelle proprie difese e replica agli argomenti avversari.

Con ordinanza n. 7545 del 22 dicembre 2021 il Tribunale ha respinto la richiesta misura cautelare.

Con successive ordinanze istruttorie il Tribunale ha disposto l'acquisizione di documentazione riservata.

Alla pubblica udienza del 12 aprile 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso avverso il decreto di espulsione è infondato.

1. Il provvedimento qui impugnato è stato adottato ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, secondo il quale, "per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri".

Secondo quanto dispone l'art. 3, comma 1, del d.l. n. 144/2005, norma anch'essa richiamata nel gravato provvedimento, "il Ministro dell'interno ... può disporre l'espulsione dello straniero ... nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali".

Trattandosi di atto rimesso all'organo di vertice del Ministero

dell'Interno, che investe la responsabilità del Capo del Governo, nonché l'organo di vertice dell'amministrazione maggiormente interessata alla materia dei rapporti con i cittadini stranieri, esso costituisce senz'altro espressione di esercizio di alta discrezionalità amministrativa.

Ciò si evince anche dal carattere estremamente generico dei requisiti prescritti dal citato art. 13 del d.lgs. n. 286/1998. Tale disposizione, infatti, rimette a tale organo ogni più ampia valutazione in ordine alla sussistenza di esigenze di ordine pubblico e di sicurezza nazionale.

Anche l'art. 3 del d.l. n. 144/2005, richiede, ai fini dell'adozione del provvedimento de quo, la ritenuta possibilità che la permanenza dello straniero in Italia possa agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali, e anche tale disposizione non fa assolutamente venir meno l'ampia discrezionalità nell'apprezzamento, da parte dell'organo politico di vertice del Ministero dell'Interno.

L'art. 3 si pone esplicitamente come norma aggiuntiva rispetto a quanto disposto dall'art. 9, comma 5 (o presumibilmente 10), che disciplina la condizione dello straniero titolare di carta di soggiorno di lungo periodo prevedendo la sua espulsione solo per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, e rispetto all'art 13, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, che disciplina il potere del ministro dell'interno di disporre la espulsione per gli stessi motivi. La norma aggiuntiva rafforza il potere di espulsione per gli stranieri per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (particolarmente nel caso in cui essi godono di una particolare tutela come avviene per i titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo), prevedendo una ipotesi ulteriore con specifico riferimento alla minaccia terroristica e ai comportamenti ritenuti in grado di agevolarla (così CdS III 4471/2015).

Le previsioni sopra richiamate risultano inoltre conformi alla normativa europea ed, in particolare, alla Direttiva 2003/109/CE, la quale sancisce che “gli stati membri possono decidere di allontanare il soggiornante di lungo periodo esclusivamente se egli costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza”.

Le suddette previsioni introducono procedure pienamente assimilabili alle misure di sicurezza che si adottano con finalità di prevenzione e che, avendo come finalità quella di prevenire il compimento di reati, non richiedono che sia comprovata la responsabilità penale e neppure che il reato sia stato già compiuto (così CdS III 4471/2015, ma sugli altri principi vedi anche, più di recente, CdS III 3886/2021).

In proposito occorre evidenziare, infatti, che, ai fini dell’emanazione del provvedimento ministeriale di espulsione, non è necessario aver accertato con assoluta certezza che vi sia il suindicato pericolo, essendo sufficiente che vi siano fondati motivi di ritenerlo esistente (così, ex multis, CdS III 3886/2021).

2. Nelle motivazioni del provvedimento qui gravato si legge che, dall’attività investigativa, emerge che il cittadino kosovaro “è inserito in un circuito relazionale composto da soggetti ritenuti inammissibili in area Schengen, espulsi o arrestati anche per collegamenti con il terrorismo internazionale, in ragione della loro pericolosità e della loro contiguità a compagini estremistiche (...) che il predetto, socio fondatore del centro islamico “-OMISSIS-” di Udine, è noto per aver assunto posizioni radicali e per essere elemento di spicco e referente per i soggetti d’area balcanica presenti nel territorio friulano”.

Dalla documentazione versata in atti da parte resistente emerge:

un verbale del 10 gennaio 2009 dell’assemblea dei soci della

Associazione Comunità Islamica “-OMISSIS-” nella quale il ricorrente compare tra i soci assenti alla predetta assemblea, a conferma che lo stesso vi partecipava fin dalla sua costituzione;

un verbale del 30 giugno 2010 dell’Assemblea dei soci convocata per l’acquisto della sede nel quale il ricorrente è presente;

una relazione della Questura di Udine nella quale si rappresenta che il ricorrente è stato più volte sottoposto a controlli da parte delle Forze di Polizia unitamente a soggetti già arrestati e/o espulsi perché considerati pericolosi per la sicurezza dello Stato o perché rientranti in una delle categorie di cui all’art. 1 del d.lgs. 159/2011 tra i quali -OMISSIS-, tutti gravitanti nell’ambito della comunità islamica “-OMISSIS-”: il primo e gli ultimi due espulsi per motivi di sicurezza nazionale; il secondo destinatario di revoca della protezione sussidiaria in quanto segnalato, a seguito dei soggiorni in Belgio, Germania e Svezia, quale appartenente ai circuiti di orientamento integralista della comunità balcanica gravitanti nella moschea -OMISSIS- di Udine, guidata dall’algerino -OMISSIS-, già espulso nel 2015 per appartenenza ai circuiti radicali, in relazione con soggetti coinvolti in contesti investigativi relativi al reclutamento di volontari da instradare in Siria e noti per la loro vicinanza all’ideologia della jihad; -OMISSIS-, inoltre, sospettato di avere partecipato ad un campo di addestramento in Turchia per unirsi alla jihad ed avere avviato una attività di reclutamento con altro combattente dell’Isis (vedi relazione del Ministero e la sentenza di revoca della protezione a carico di -OMISSIS-).

Dalle notizie contenute nella documentazione depositata in atti dal Ministero, il Collegio, ad una rilettura degli atti presenti nel fascicolo di causa, ritiene superata la necessità di ulteriori richieste istruttorie di cui

alle ordinanze adottate.

3. Con riguardo poi all'asserito inserimento socio-economico del ricorrente la Questura segnala che il ricorrente ha presentato solo nell'ottobre del 2019 la dichiarazione dei redditi del 2013 e del 2014 pari a 0 euro, omettendo quella del 2015. Solo nel 2016 ha presentato dichiarazioni dei redditi attestanti entrate sufficienti, ma negli ultimi 10 anni non ha versato né i contributi previdenziali obbligatori, fatta eccezione per una rata nel 2019, né le tasse dovute, accumulando debiti nei confronti dell'erario per 11.000,00 euro.

La circostanza non è smentita dal ricorrente, benché lo stesso alleggi la sussistenza di una pratica di definizione con l'erario, e tuttavia è evidente che non è sulle pendenze con l'erario che si fonda l'espulsione.

La non regolare posizione debitoria dello straniero è solo un indice di un inserimento lavorativo incompiuto, come anche la precarietà ed insufficienza delle entrate denunciate.

4. Il ricorrente non risulta avere in Italia alcun significativo legame affettivo dal momento che la moglie ed i figli sono sempre rimasti a vivere in Kosovo.

Anche questa circostanza depone per una incompiuta integrazione sociale del cittadino straniero, il quale ha mantenuto i suoi affetti per oltre 10 anni fuori dal territorio nazionale.

5. Non sembra in alcun modo decisivo che il ricorrente non fosse menzionato nell'atto costitutivo dell'associazione una volta provato che lo stesso ne era socio fin dagli esordi (nel 2009) e rilevando che lo stesso fosse inserito in detta associazione ed avesse relazioni, per essere stato più volte controllato in loro compagnia, con soggetti già arrestati e/o espulsi perché considerati pericolosi per la sicurezza dello Stato o perché

rientranti in una delle categorie di cui all'art. 1 del d.lgs. 159/2011 in quanto radicalizzati.

Le suddette relazioni con soggetti identificati come appartenenti all'area radicale vicina alla jihad sono stati ritenuti, con argomentazione priva dei vizi rilevabili in questa sede, costituire una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica.

L'esigenza di tutelare il bene assolutamente fondamentale della sicurezza nazionale impone una tutela molto avanzata, che attribuisce all'Autorità procedente il potere di adottare la misura dell'espulsione anche sulla base del semplice sospetto, ovvero sulla base di una valutazione effettuata anche solo alla stregua di meri indizi, in cui assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza di progettualità terroristica, che possono essere ravvisati in fatti in sé e per sé privi dell'assoluta certezza che detta azione venga realizzata nell'imminenza, ma che, nel loro complesso, siano tali da fondare un giudizio che tale possibilità possa verificarsi. Ne consegue che non risulta necessario quel grado di accertamento completo, reclamato invece da parte ricorrente, prescritto in sede penale per la condanna per il tentativo di reato, che qui si intende semplicemente prevenire, attesa la diversa finalità, preventiva e non punitiva, della misura in contestazione (cfr. Tar Lazio I ter 9079/2020).

Dalla motivazione del provvedimento appare accertata la sussistenza di un quadro indiziario sufficientemente completo ed univoco a sostegno del grave sospetto che la presenza del ricorrente possa costituire una minaccia per la sicurezza nazionale.

Nella parte motiva del provvedimento si legge, altresì, che della

espulsione è stata data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

Tutto ciò osservato il provvedimento appare scevro dalle dedotte censure, risultando adeguatamente istruito e motivato e conforme anche alle previsioni di cui all'art. 13, comma 1, d.lgs. 286/98, venendo in evidenza l'attività di proselitismo in linea con forme di integralismo e la vicinanza a soggetti dell'area del radicalismo monitorata dall'attività di polizia.

6. Non si ravvisa neanche un profilo di assenza di proporzionalità, laddove a fronte della sicurezza nazionale, presidio dell'ordinamento democratico, che caratterizza l'attuale struttura dei paesi europei, l'interesse di un cittadino extra-comunitario a vivere in Italia, ivi compreso il diritto all'unità familiare che nel caso di specie non è in questione, essendo la famiglia del ricorrente nel paese d'origine, non può che avere carattere recessivo.

Lo stesso dicasi del divieto di rientro nel paese per 15 anni a fronte del pericolo paventato nel provvedimento, ovvero della minaccia che il ricorrente rappresenta per la sicurezza pubblica, in conformità a quanto prevede l'art. 13 comma 14 d.lgs. 286/98.

7. Per quanto riguarda la revoca del permesso di lungo soggiornante si tratta di attività vincolata, in conseguenza della accertata pericolosità dello stesso, fatto che rappresenta la mancanza di una condizione per il rilascio ai sensi dell'art. 9, comma 7, lett. c) d.lgs. 286/98

Per quanto osservato il ricorso va respinto poiché, in parte infondato e per il resto inammissibile.

Le spese di lite possono essere compensate alla luce del comportamento

processuale di parte resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente e di tutti i nomi propri e di persone fisiche menzionati nel paragrafo 2 della motivazione in diritto della sentenza nonché dei riferimenti alla associazione e alla località dove opera.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Anna Maria Verlengia

IL PRESIDENTE
Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.